



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 3 Febbraio 2025

CASI OPERATIVI

[Il trattamento fiscale della fattoria didattica](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

[La gestione della detrazione dell'Iva](#)

di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

[Variazione catastale ininfluente sul periodo di possesso](#)

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

LA LENTE SULLA RIFORMA

[Il nuovo domicilio delle persone fisiche è legato agli affetti](#)

di Gianfranco Antico

BILANCIO

[Il processo di Assurance nella Revisione del Bilancio di Sostenibilità](#)

di Andrea Onori

OSSERVATORIO PROFESSIONI

[Riforma del reddito da lavoro autonomo: tutte le novità della Legge di Bilancio 2025](#)

di Redazione

CASI OPERATIVI

Il trattamento fiscale della fattoria didattica

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Sono titolare di un'azienda agricola in forma di ditta individuale che svolge le seguenti attività: allevamento di animali in regime Iva speciale e attività agrituristica. Dal 1° gennaio 2024 avvierò anche l'attività di fattoria didattica regolarmente autorizzata dalla Regione che ha iscritto l'azienda nel relativo registro. Quale trattamento fiscale dovrà essere riservato alla nuova attività? In particolare, sarà necessaria la separazione contabile? Si precisa che l'attività di allevamento viene gestita in regime Iva speciale articolo 34, D.P.R. 633/1972 mentre per l'agriturismo viene applicato l'articolo 5, L. 413/1991.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

La gestione della detrazione dell'Iva

di **Laura Mazzola**

OneDay Master

Base imponibile, aliquote, soggetti passivi, detrazione e dichiarazione

Scopri di più

Le **fatture relative ad acquisti effettuati nel 2024, ma ricevute nel 2025**, permettono la **detrazione dell'imposta solo nell'anno di ricevimento, ossia nell'anno 2025**.

Infatti, l'[articolo 19, D.P.R. 633/1972](#), nel disciplinare il **diritto alla detrazione dell'imposta**, lo subordina al verificarsi di un **doppio requisito sostanziale e formale**.

Nel dettaglio, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 1/E/2018](#), ha chiarito che il **diritto alla detrazione** può essere esercitato, al verificarsi della **duplice condizione**:

- **sostanziale**, ossia l'**esigibilità dell'imposta**, coincidente con l'**effettuazione dell'operazione** in base ai criteri di cui all'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#);
- **formale**, ossia il **possesso di una valida fattura**, redatta conformemente alle disposizioni di cui all'[articolo 21, D.P.R. 633/1972](#).

Inoltre, il comma 1, dell'[articolo 19, D.P.R. 633/1972](#), afferma che il **diritto alla detrazione** può essere esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto**, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Con la modifica avvenuta all'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#), occorre rilevare i **termini connessi all'emissione della fattura elettronica**.

Infatti, tenendo conto che la **fattura potrebbe essere recapitata oltre il periodo** in cui l'imposta diventa esigibile, è concessa la **possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva** relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati **entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto** relativi ad **operazioni effettuate nell'anno precedente**.

Ne discende che l'Iva relativa alle operazioni effettuate nel **mese precedente**, ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi **entro il 16 del mese successivo**.

In questo modo, quindi, è concesso al **soggetto cessionario**, o al soggetto committente, di poter computare l'Iva addebitatagli nelle **fatture ricevute nella liquidazione del periodo** in cui l'operazione si considera effettuata e, quindi, **l'imposta è divenuta esigibile**, ma solo a condizione che le fatture siano state recapitate e registrate **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Nell'ipotesi, però, di **ricevimento delle fatture nell'anno successivo**, il **diritto alla detrazione dell'imposta** può essere **esercitato soltanto nell'anno in cui sono ricevute le fatture**.

L'identificazione della **data di ricezione delle fatture rappresenta**, pertanto, **un momento rilevante** ai fini dell'identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l'imposta.

Ne deriva che vale la regola secondo cui, per le **operazioni effettuate nel 2024**:

- se la **fattura** e? **ricevuta entro il mese di dicembre 2024**, l'Iva e? **detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 oppure, da ultimo, nell'ambito della dichiarazione Iva 2025 relativa all'anno 2024**;
- se la **fattura** e? **ricevuta nel 2025**, l'Iva e? **detraibile dalla liquidazione del mese di ricevimento oppure, da ultimo, nell'ambito della dichiarazione Iva 2026 relativa all'anno 2025**;

permanendo, dunque, il **divieto di applicazione del meccanismo di retro-detrazione** per le fatture datate dicembre 2024 ricevute i primi giorni del 2025.

Si riportano, di seguito, degli esempi, al fine di **individuare il momento di detrazione** delle fatture di acquisto a **cavallo dell'anno 2024**.

Data fattura	Ricezione fattura	Registrazione fattura	Detrazione Iva
29.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	16.1.2025 – Liquidazione Iva dicembre 2024
29.12.2024	31.12.2024	7.01.2025	30.4.2025 – Dichiarazione Iva annuale 2025
29.12.2024	31.12.2024		

IMPOSTE SUL REDDITO

Variazione catastale ininfluente sul periodo di possesso

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

OneDay Master

Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili delle persone fisiche

Scopri di più

La **variazione della categoria catastale** dell'immobile senza l'esecuzione di opere **non rileva ai fini del computo del quinquennio** rilevante per la tassazione della plusvalenza, ai sensi dell'[articolo 67, lett. b\), Tuir](#). È quanto emerge dalla **recente risposta ad interpello n. 10/2025**, in cui l'Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito riguardante una **persona fisica che**, a seguito di un cambio di destinazione d'uso di un **fabbricato iscritto nella categoria C/2 in abitazione**, ha ceduto il bene. Nell'istanza, il contribuente ha chiesto se il cambiamento catastale influisse o meno **sul periodo di possesso dell'immobile**.

È bene ricordare che, a partire dalle **cessioni immobiliari effettuate dall'1.1.2024**, le plusvalenze che possono costituire redditi diversi, di cui all'[articolo 67, Tuir](#), se **non conseguite nell'esercizio d'impresa o arti e professioni**, devono essere suddivise in **due categorie**:

- quelle derivanti dalla **cessione di fabbricati** che non hanno subito interventi da superbonus, di cui all'[articolo 119, D.L. 34/2020](#) (nelle diverse misure percentuali in funzione del periodo d'imposta in cui sono stati pagati i lavori);
- quelle derivanti dalla cessione di fabbricati sui quali **sono stati eseguiti interventi che hanno fruito del superbonus** di cui al citato [articolo 119, D.L. 34/2020](#).

Mentre per la **prima categoria di plusvalenze** il quadro normativo ([articolo 67, lett. b, Tuir](#)) non ha subito modifiche rispetto al passato, con **conseguente rilevanza della plusvalenza** se tra l'acquisto e la cessione sono **intercorsi meno di cinque anni**, per la seconda categoria la nuova lett. b-bis dell'[articolo 67, Tuir](#), espande il periodo temporale di **rilevanza della plusvalenza fino a 10 anni intercorrenti tra la data di fine dei lavori** (e non della data di pagamento degli stessi) che hanno beneficiato del superbonus e **la cessione del fabbricato**. Per entrambe le fattispecie di plusvalenze, è esplicitamente prevista **l'esclusione da tassazione**, qualora l'immobile sia pervenuto per successione o qualora lo stesso sia stato adibito ad abitazione principale per la **maggior parte del periodo di possesso dal proprietario o da un suo familiare**.

Tornando alla questione esposta nella [risposta ad interpello n. 10/2025](#), l'Agenzia delle entrate ha, in primo luogo, ricordato che, con la [risoluzione n. 105/E/2007](#), è stato precisato che, **per la verifica del periodo di utilizzo del fabbricato quale abitazione principale**, allo scopo

di escludere da tassazione la plusvalenza, **non assume rilievo l'utilizzo dell'immobile in maniera difforme** rispetto alla sua categoria catastale. Pertanto, in **presenza di cambio di destinazione d'uso** di un fabbricato C/2 in A/7, il periodo di possesso quale abitazione principale **può decorrere solamente dal momento in cui è avvenuto il predetto cambio di destinazione.**

In altre parole, il cambio di destinazione d'uso assume rilievo **solo ai fini del riconoscimento della natura abitativa dell'immobile medesimo** e al conseguente utilizzo dello stesso come **abitazione principale per la maggior parte del periodo di tempo** intercorrente tra l'acquisto (o costruzione) dell'immobile e la successiva rivendita. A differenti conclusioni si deve pervenire, invece, in relazione al **computo del quinquennio rilevante per la tassazione della plusvalenza**, ex [articolo 67, lett. b\), Tuir](#). Per il computo di tale periodo temporale, il **cambio di destinazione d'uso del fabbricato** (avvenuto senza opere nel caso di specie) **non influisce in alcun modo**, in quanto non configura né un nuovo acquisto né una nuova costruzione. Pertanto, per il **calcolo del quinquennio si deve tener conto dell'intervallo temporale intervenuto tra la data di acquisto del fabbricato** (anche se classificato in categoria C) e quella in **cui è avvenuta la cessione dell'abitazione** risultante dopo l'avvenuta variazione catastale. Se tale periodo è superiore a cinque anni, **la relativa plusvalenza è esclusa da tassazione.**

LA LENTE SULLA RIFORMA

Il nuovo domicilio delle persone fisiche è legato agli affetti

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Tassazione dei redditi transnazionali degli sportivi

Profili giuridici e tributari degli sportivi residenti e non residenti e norme agevolative

Scopri di più

L'[articolo 2, Tuir](#), per effetto della modifica apportata dall'[articolo 1, D.Lgs. 209/2023](#), considera residenti, ai fini delle imposte sui redditi, le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta (considerando anche le frazioni di giorno) hanno la **residenza** ai sensi del codice civile o il **domicilio**, nel **territorio dello Stato**, ovvero sono **ivi presenti**.

Per domicilio, si intende il **luogo in cui si sviluppano**, in via principale, le **relazioni personali e familiari della persona**. In pratica, rispetto alla precedente formulazione, in luogo del riferimento alle nozioni contenute nel codice civile, viene introdotto **un nuovo concetto di "domicilio"**, che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, i **rapporti affettivi e sociali**.

E **salvo prova contraria**, si **presumono**, altresì, **residenti**, le **persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente**.

Per espressa previsione dell'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 209/2024](#), le nuove regole **"si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024"**. Pertanto, la nuova definizione introdotta vale per **radicare la residenza fiscale italiana a partire dal periodo d'imposta 2024**.

Per i periodi d'imposta **fino al 2023 (compreso) resta**, invece, **applicabile la disciplina contenuta nel previgente articolo 2, comma 2, Tuir**. Ciò comporta, ad esempio, come indicato nella **circolare delle Entrate n. 20/E/2024**, che fino al 31.12.2023, per le persone che hanno mantenuto l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta, continua a operare la **presunzione assoluta di residenza**, con i **temperamenti circa l'applicabilità delle tie breaker rules** previste dalla Convenzioni internazionali. Principi avallati dalla recente pronuncia della **Cassazione n. 19843/2024**, considerata la disposizione intertemporale di cui all'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 209/2023](#), e attesa la **natura sostanziale della stessa modifica normativa**. La nuova disciplina si applica, pertanto, a fattispecie sostanziali che **si sono verificate dall'1.1.2024, e non anche a quelle formatesi precedentemente, neanche ove queste ultime siano accertate dall'Ufficio o trattate in giudizio successivamente a tale data**. Per gli Ermellini, tanto vale nel caso di specie, per quanto riguarda il concetto di «*domicilio*», atteso che prima della modifica apportata, l'[articolo](#)

[2, comma 2, Tuir](#), mutuava espressamente i concetti di “**residenza**” e “**domicilio**” dal codice civile, mentre ora limita tale rinvio alla sola “**residenza**”, fornendo nel contempo un’**autonoma definizione del “domicilio”**.

Se, oggi, viene data espressa rilevanza alle «**frazioni di giorno**» nello stabilire se il contribuente è residente o meno in Italia per la maggior parte del periodo di imposta, unitamente all’introduzione, quale criterio di collegamento, anche della **mera presenza nel territorio dello Stato**, sicuramente gli aspetti di **maggiore interesse** delle norme introdotte investono la **nuova definizione di domicilio**, come il luogo ove sono incardinate le «**relazioni personali e familiari della persona**» e l’**eliminazione del criterio di collegamento con l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta**, pur se tale elemento rileva per **presumere la residenza in Italia**, ferma restando la facoltà di prova contraria del contribuente.

Sul punto, la [circolare n. 20/E/2024](#) richiama quanto già precisato nella [circolare n. 25/E/2023](#), secondo cui l’accertamento dei presupposti per stabilire la residenza, diversi dal dato formale dell’iscrizione anagrafica, presuppone “**un riscontro fattuale da eseguirsi caso per caso, al fine di una concreta ponderazione degli elementi che consentono di verificare il luogo di domicilio o di residenza nonché, dal 1° gennaio 2024, la presenza fisica nel territorio dello Stato**”.

La norma, quindi, ha **ampliato le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche** – che consente tra l’altro di stabilire quali redditi debbano concorrere alla formazione della base imponibile – **così da allargare il novero dei contribuenti Irpef** (ricordiamo che per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in forza di quanto disposto dall’[articolo 3, comma 1, Tuir](#), i redditi prodotti dai soggetti residenti, **compresi i redditi prodotti all’estero**, sono attratti nella sfera impositiva dell’ordinamento tributario italiano; con riferimento ai **soggetti non residenti**, l’imposta sul reddito delle persone fisiche trova applicazione sui **redditi prodotti all’interno del territorio dello Stato**. Dunque, la **residenza fiscale consente**, tra l’altro, di stabilire **quali redditi debbano concorrere alla formazione della base imponibile**).

Come osservato da **Assonime nella circolare n.25/2024** (che ha esaminato la norma post lettura da parte delle entrate) di fronte alle novità introdotte dalla riforma, che per certi aspetti possono prospettare **casistiche di semplice e automatica soluzione**, “*potrebbe essere d’interesse ammettere la possibilità per il contribuente di accedere all’interpello probatorio per prevenire e risolvere ex ante (e non solo ex post in sede di accertamento) possibili conflitti di doppia residenza venutisi a creare in specifiche situazioni (da meglio definire) di non particolare complessità secondo una procedura di valutazione che, peraltro, è già prevista per l’applicazione del regime di cui all’articolo 24-bis del TUIR; o, in alternativa, consentire al contribuente di formulare una specifica richiesta ex ante all’Ufficio finanziario competente ove si renda necessaria una più complessa ricostruzione di situazioni fattuali*”.

BILANCIO

Il processo di Assurance nella Revisione del Bilancio di Sostenibilità

di **Andrea Onori**

Seminario di specializzazione

Bilancio e revisione di sostenibilità

Scopri di più

Con il **recepimento della CSRD** (*Corporate Sustainability Reporting Directive*), da parte del D.Lgs. 125/2024 (da qui in avanti anche solo Decreto o Decreto Sostenibilità), il **Bilancio di Sostenibilità** deve essere sottoposto ad una **valutazione di conformità**.

L'[articolo 8](#), del Decreto, rubricato «Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità» **prevede che il Revisore** della «*Rendicontazione di sostenibilità*» **esprima**, tramite la predisposizione della «*Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità*», le **proprie conclusioni** circa la conformità della suddetta rendicontazione:

1. alle **norme che disciplinano i criteri di redazione** della rendicontazione, di cui al D.Lgs. 125/2024;
2. **all'obbligo di marcatura**;
3. **all'osservanza degli obblighi di informativa** di cui al Regolamento sulla Tassonomia.

Tali conclusioni devono essere **basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato**, in un primo momento, e **successivamente all'adozione dei principi di attestazione internazionali**, tale incarico sarà **finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole**.

Andiamo, ora, ad analizzare i **punti chiave di tale attività**.

In primis, le conformità sulle quali il **Revisore della Sostenibilità deve esprimere le proprie conclusioni**, sono relative a **tre aspetti fondamentali** della normativa sulla Rendicontazione di Sostenibilità.

La **prima conformità** è riferita **all'applicazione delle previsioni e postulati del D.Lgs. 125/2024**, in tema di Rendicontazione di Sostenibilità. Il Revisore deve esprimere le **proprie conclusioni in merito al rispetto e alla corrispondenza della Rendicontazione di Sostenibilità** a tali norme.

Le norme di riferimento relative alla **Rendicontazione di Sostenibilità sono contenute, in prima**

battuta, negli articoli 3 e 4 del Decreto Sostenibilità rispettivamente riferiti, il primo alla «*Rendicontazione individuale di sostenibilità*» ed il secondo alla «*Rendicontazione consolidata di sostenibilità*».

La seconda è relativa **all'obbligo di marcatura che deriva da quanto previsto dall'articolo 3, Regolamento UE 2019/815**, relativo al **formato elettronico unico di comunicazione**.

La marcatura dell'informativa sulla sostenibilità **deve avvenire attraverso l'eXtensible Business Reporting Language (XBRL)** e richiede **l'uso di codici per costruire procedure volte a supportare le verifiche sulla completezza dei dati dell'informativa**.

Tale ultimo obbligo potrà essere di **supporto all'attività di «Assurance»**, in quanto il contenuto e le diverse informazioni richieste potranno essere **rintracciate più facilmente nell'informativa di sostenibilità**, nonché l'utilizzo di **strumenti informatici per controlli e validazioni** occorrenti potranno essere di supporto all'attività stessa.

La **terza e ultima conformità** è relativa **all'osservanza degli obblighi di informativa** previsti dalla Tassonomia di cui al Regolamento UE 852/2020. L'informativa richiamata deve contenere le informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa **sono associate ad attività economiche** considerate ecosostenibili ed in particolare:

- la **quota del loro fatturato** proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili;
- la **quota delle loro spese in conto capitale** e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili.

Lo stesso Regolamento definisce, inoltre, i **criteri di ecosostenibilità** delle attività economiche.

Un'attività economica è **considerata ecosostenibile** se:

1. contribuisce in modo sostanziale al **raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali**;
2. **non arreca un danno significativo** a nessuno degli obiettivi ambientali;
3. è svolta nel rispetto delle **garanzie minime di salvaguardia**;
4. è conforme ai **criteri di vaglio tecnico fissati**.

Per completezza e chiarezza si ritiene utile riportate, di seguito, gli obiettivi ambientali di cui al punto 1:

1. **mitigazione dei cambiamenti climatici**;
2. **adattamento** ai cambiamenti climatici;
3. **uso sostenibile e protezione delle acque** e delle risorse marine;
4. transizione **verso un'economia circolare**;
5. prevenzione e **riduzione dell'inquinamento**;

6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Ricordando che la «*Relazione di attestazione*» deve essere **redatta in conformità ai principi di attestazione**, si ritiene utile, per completezza di trattazione, **indicarne la sua struttura composta da:**

1. un **paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità** sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
2. una **descrizione della portata delle attività di attestazione** della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
3. le **conclusioni circa le conformità** (commentate *supra*).

Per la redazione della «*Relazione di attestazione*» il **revisore della rendicontazione di sostenibilità** deve essere **appositamente incaricato** alla attività di «*assurance*».

Con l'**incarico di «assurance»**, il professionista mira a **ottenere sufficienti elementi probativi** appropriati, al fine di esprimere una conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia degli utilizzatori potenziali, diversi dalla parte responsabile, in merito alle informazioni oggetto dell'incarico.

Il processo di «*assurance*» permette di **evidenziare che il documento non è uno strumento autoreferenziale**, ma è in grado di rappresentare in maniera **quanto più possibile oggettiva un processo**, finalizzato allo sviluppo sostenibile.

Secondo l'ISAE 3000, **tale processo si articola nelle seguenti fasi:**

- **gestione dell'incarico;**
- **pianificazione e valutazione dei rischi;**
- **analisi dei controlli;**
- **raccolta di evidenze;**
- **conclusione.**

Pertanto, l'Assurance è una **attestazione fornita sulla base di principi** e di standard di verifica professionali che riguardano:

- **il rispetto di enunciati e postulati di redazione;**
- **la qualità e completezza del report;**
- **l'adeguatezza dei sistemi**, dei processi e delle procedure;
- **l'esistenza delle competenze adeguate** nel mettere a disposizione dati e informazioni alla base delle *performance*

Si ritiene utile anche evidenziare i **benefici attesi da tale attività di «assurance»** utili alla

rendicontazione di sostenibilità:

- verifica della **correttezza ed attendibilità delle informazioni**;
- miglioramento dei **sistemi di controllo interno**;
- riduzione del **rischio di errore**;
- **aumento della fiducia**, credibilità e trasparenza dell'organizzazione;
- maggiore sicurezza fornita a tutti gli **stakeholder**, anche ESG, in merito alle informazioni di Sostenibilità;
- **riduzione dell'autoreferenzialità**;
- ottenimento di **suggerimenti e punti di miglioramento** in merito al reporting di Sostenibilità.

Da ultimo, si sottolinea come il giudizio di «*Limited Assurance*» differisca dalla «*Reasonable (o positive) Assurance*» **non solo nel processo**, ma anche con riferimento alla forma **dell'attestazione che il professionista deve utilizzare**.

Nel caso di *Limited Assurance* la conclusione deve essere **espressa in una forma** «*che comunica se, in base alle procedure svolte e alle evidenze acquisite, siano pervenuti all'attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate e che l'informativa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità...*», mentre nel caso di *Reasonable Assurance*, l'attestazione **utilizza una formula di giudizio positiva del seguente tenore**: «*A nostro giudizio, l'informativa è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ...*».

Riforma del reddito da lavoro autonomo: tutte le novità della Legge di Bilancio 2025

di **Redazione**

Con l'entrata in vigore della **Legge di Bilancio 2025** e dei decreti delegati della **Legge Delega 111/23**, il panorama normativo per i professionisti fiscali e contabili si arricchisce di importanti novità. Le riforme che interessano l'Ires, l'Irpef e il reddito da lavoro autonomo introducono nuove sfide, rendendo fondamentale un aggiornamento puntuale per garantire una gestione efficace delle nuove disposizioni e un supporto qualificato ai clienti.

Per rispondere a queste esigenze, **Euroconference** e **TeamSystem**, in collaborazione con la **Fondazione ODCEC di Milano**, organizzano l'evento gratuito **"Legge di Bilancio 2025 e riforma del reddito da lavoro autonomo"**, in programma l'**11 febbraio 2025** presso la **Sala Convegni dell'Ordine** in Via Pattari 6, Milano. L'incontro sarà dedicato all'analisi approfondita delle principali novità legislative introdotte nel 2025.

Il programma del corso è pensato per offrire una panoramica completa e approfondita delle principali novità legislative, con un focus sulle loro implicazioni pratiche. Nel dettaglio, i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire:

- le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, analizzate nei loro aspetti normativi e pratici;
- la riforma del reddito da lavoro autonomo, con un'attenzione particolare alle sue ricadute per i professionisti;
- le opportunità legate all'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta;
- l'Ires Premiale, un nuovo strumento che promette vantaggi significativi per le imprese;
- le modalità operative necessarie per applicare correttamente le nuove disposizioni legislative.

I saluti di benvenuto saranno a cura di **Nicola Mavellia**, Vicepresidente Fondazione ODCEC Milano, mentre l'apertura ai lavori vedrà la presenza di **Giuseppe Busacca**, AD Euroconference e General Manager BU Professional Solutions TeamSystem.

La partecipazione all'evento permette ai partecipanti di **ottenere 3 crediti formativi per**

ODCEC.

[Consulta il programma completo e iscriviti subito!](#)



EVENTO GRATUITO
**LEGGE DI BILANCIO 2025
E RIFORMA DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO**
Milano - 11 febbraio - scopri di più >